

Finestre: illuminazione e sicurezza

(Art. 33 del D.Lgs626/94)

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione naturale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. I predetti luoghi di lavoro devono essere comunque dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione anche artificiale di sufficiente intensità quando risulti impossibile l'illuminazione naturale.

L'illuminazione, naturale o artificiale, deve essere adeguata e sufficiente al tipo di lavoro che si svolge e deve essere garantita una regolare pulizia e manutenzione dei vetri e delle lampade per mantenerne l'efficienza.

In particolare, nei laboratori di informatica e nelle postazioni dei videotermini, i corpi illuminanti devono essere installati in modo che non producano fastidiosi riflessi sugli schermi; a tale scopo l'illuminazione è preferibile provenga lateralmente.

Le finestre e i lucernai inoltre, al fine di prevenire infortuni, devono:

- poter essere aperti, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza;
- non creare rischi e pericoli di infortuni per i lavoratori;
- essere realizzati in modo da consentire una pulitura senza rischi;
- le finestre devono avere parapetti alti minimo 90 cm;